


77 RELEASE

Avv. MASSIMO BARRILE

ORIGINALE

N. 378/13 REG.PROV.COEL
N. 00120/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da:

OMISSIS, genitore di OMISSIS, rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Barrile, con domicilio eletto presso il suo studio
sito in Palermo, via OMISSIS,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale
Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, in persona dei
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici
di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati; Istituto Comprensivo
Statale OMISSIS

per l'annullamento

dei provvedimenti relativi alla assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore insufficiente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali non è



stato assegnato al figlio minore del ricorrente, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. n. 104/1992 (documentata come in atti), un insegnante di sostegno per un numero inferiore di ore, nonostante che la documentazione proveniente dagli organi dell'amministrazione deputati a valutare i supporti didattici necessari per il minore indicato in oggetto, versata in atti, facesse riferimento al rapporto 1 a 1.

Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

La questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti della sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (per tutte la sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011), nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura di violazione degli artt. 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione e degli artt. 3, 12 e 13 della legge n.

104/1992, con assorbimento di ogni altra questione (vedi di recente la n. 460 del 28 febbraio 2012).

Può ora procedersi all'esame dell'istanza risarcitoria, che il collegio ritiene fondata per le ragioni di seguito esposte.

In merito all'illegittimità della assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, è sufficiente richiamare le considerazioni di cui al succitato precedente, mentre relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado la esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed all'Ufficio scolastico, che, ciononostante, continua, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

Ciò precisato in ordine all'illegittimità dell'impugnato provvedimento e alla colpa nell'emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).

Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato



sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale" (vedi TAR Sardegna 2011, n. 695 e TAR Toscana, 18 aprile 2012, n. 746).

Ciò posto il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € 1.000,00 (mille/00) per ogni mese (ed in proporzione, per le frazioni di tempo inferiori al mese) di mancanza dell'insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, a decorrere del giorno di deposito del presente ricorso e sino all'effettiva assegnazione.

Il ricorso deve, pertanto, nei limiti su precisati essere accolto e, per l'effetto:

- vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;
- va riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;
- vanno condannate le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del predetto minore, di insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;
- va condannata l'amministrazione resistente al risarcimento del danno come prima quantificato.

Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- a) annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore;
- b) dichiara il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;
- c) condanna le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del predetto minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;
- d) condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno come quantificato in motivazione;
- e) condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato e gli accessori come per legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

N. L. M. L. M. L.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 19 FEB. 2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Antonio M. L.

14. ...
...
...
...
...
...

... to. HASSIMO BARILE ...


... OMISSIS ...

...
...

... sette ...

... 22-2-2023 ...

...
...



Bento

RELATA DI NOTIFICA

Istante il sig. **OMISSIS**, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia della suesesa sentenza del T.A.R. Sicilia di Palermo, sezione Prima, n. 378/2013, depositata il 19.02.2013, spedita in forma esecutiva il 22.02.2013 a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, presso la sede di Viale Trastevere 76/A 00153 Roma, avvalendomi del servizio postale

2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici di via A. De Gasperi n. 81 sono domiciliati, ivi facendone consegna a mani di

3) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e

difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i
cui Uffici di via A. De Gasperi n. 81 è domiciliato, ivi facendone consegna a
mani di

4) Istituto Comprensivo Statale, OMISSIS, in
persona del legale rappresentate pro tempore, presso la sede dell'Istituto
OMISSIS, via OMISSIS (), avvalendomi del
servizio postale